



Ordinanza sull'aumento della tensione di esercizio della rete di trasporto elettrica

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettera a e 34 della legge del 17 giugno 2016¹ sull'approvvigionamento del Paese,

ordina:

Art. 1 Scopo

A fronte della situazione di grave penuria imminente, la presente ordinanza mira a consentire l'aumento della tensione di esercizio della rete di trasporto elettrica.

Art. 2 Aumento della tensione

Se necessario per far fronte a una notevole congestione della rete di trasporto, la tensione di esercizio può essere aumentata da 220 kV a 380 kV sulle linee ad alta tensione seguenti:

- a. Bassecourt–Mühleberg;
- b. Bickigen–Chippis.

Art. 3 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Le disposizioni seguenti non sono applicabili se sono in contrasto con le misure per l'aumento della tensione di cui all'articolo 2:

- a. gli articoli 15e e 16 capoverso 1 della legge del 24 giugno 1902² sugli impianti elettrici;
- b. gli articoli 34, 38 e 39 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 marzo 1994³ sulle linee elettriche;

¹ RS 531

² RS 734.0

³ RS 734.31

- c. gli articoli 4, 5 e 13 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 dicembre 1999⁴ sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti;
- d. gli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 15 dicembre 1986⁵ contro l'inquinamento fonico.

Art. 4 Procedura

¹ La società nazionale di rete deve presentare all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) una domanda per far autorizzare gli adeguamenti strutturali delle linee di cui all'articolo 2 necessari per l'esercizio con una tensione aumentata.

² L'ESTI stabilisce quali documenti e informazioni sono da allegare alla domanda.

³ Esamina la domanda e la approva se le condizioni sono soddisfatte.

Art. 5 Esercizio di prova

Prima dell'esercizio con una tensione aumentata, la società nazionale di rete deve procedere a un esercizio di prova sotto la vigilanza dell'ESTI per verificare la sicurezza e le ripercussioni sull'ambiente dell'aumento della tensione.

Art. 6

L'ESTI è responsabile della sorveglianza tecnica e della prescrizione di misure per l'esercizio sicuro degli impianti.

Art. 7 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022⁶.

² Ha effetto sino al 30 aprile 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RS 814.710

⁵ SR 814.41

⁶ Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).